

OMISSIS

1. L'Avv. Prof. (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Arezzo del 5/6 giugno 2014, che, accogliendone parzialmente l'opposizione ex articolo 99 L.F. e Decreto Legislativo n. 279 del 1999, articolo 53, lo aveva ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria apertasi a carico della (OMISSIS) s.p.a. per la maggior somma (rispetto a quella di cui al decreto di esecutività dello stato passivo) di Euro 141.399,00, oltre CPA ed IVA come per legge, negandogli, però, l'invocato privilegio ex articolo 2751-bis c.c., n. 2. Resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ., la suddetta società in amministrazione straordinaria.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale confermo' il diniego del richiesto privilegio assumendo che, malgrado nell'istanza di ammissione al passivo si facesse riferimento alla natura personale delle prestazioni professionali fornite dall'Avv. Prof. (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) s.p.a., dall'esame della complessiva documentazione prodotta emergeva, invece, che la collaborazione professionale avesse avuto, sostanzialmente, come referente lo studio associato nel suo insieme, anziché, singolarmente, il suddetto professionista, benché figura più eminente di quello studio.

2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

1) "violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2751-bis c.c., n. 2, e articolo 2231 c.c., articolo 83 c.p.c., R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articoli 1 e 17, con riferimento all'esclusione del riconoscimento del privilegio, ex articolo 2751-bis c.c., n. 2, al credito dell'avvocato, facente parte di un'associazione professionale, derivante da prestazione di attività giudiziale";

2) "violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2751-bis c.c., n. 2, e articolo 2232 c.c., con riferimento al mancato riconoscimento del privilegio, ex articolo 2751-bis c.c., n. 2, al credito dell'avvocato, facente parte di un'associazione professionale, derivante da prestazione di attività stragiudiziale".

2.1. Con essi si sostiene, quanto alla descritta attività giudiziale, che le prestazioni professionali nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. erano state svolte personalmente dall'odierno ricorrente, e che la circostanza che la procura alle liti, nei relativi procedimenti, fosse stata rilasciata anche all'Avv. (OMISSIS) non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'esclusione del privilegio oggi dal primo invocato, documentando, semmai, la sussistenza di un autonomo diritto di credito anche di detto secondo professionista; circa, invece, la svolta attività stragiudiziale, si afferma che la motivazione adottata, in parte qua, dal tribunale

aretino sarebbe errata perche' fondata su presupposti di fatto non corrispondenti al vero, ne' oggetto di accertamento istruttorio o di contraddittorio.

3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perche' connesse, sono infondate.

3.1. Giova premettere che il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall'articolo 2751-bis c.c., n. 2, garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale. Quest'ultima fattispecie ricorre necessariamente ogni qual volta venga in considerazione l'ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attivita' lavorativa in forma societaria (cfr. Cass. n. 5002 del 2000, richiamata, in motivazione, dalla piu' recente Cass. n. 9927 del 2018).

3.2. Certamente il fatto che il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attivita', non puo' comportare di' per se', quale conseguenza automatica ed indefettibile, la inapplicabilita' del privilegio di cui alla citata norma. Tuttavia, e' pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi, il rapporto di prestazione d'opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attivita' lavorativa, ancorche' comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex multis, Cass. n. 22439 del 2009; Cass., n. 17027 del 2013; Cass. n. 9927 del 2018; Cass. n. 15290 del 2018; Cass. n. 20438 del 2018).

3.2.1. In tale prospettiva, peraltro, si e' anche affermato che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalita' del rapporto d'opera professionale da cui quel credito e' derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751-bis c.c., n. 2. Resta, pero', salva l'ipotesi - nella quale il privilegio puo' trovare applicazione - che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale (cfr. Cass., 31/03/2016, n. 6285 del 2016, anch'essa richiamata, in motivazione, dalla piu' recente Cass. n. 9927 del 2018).

3.3. Orbene, nel caso di specie, come emerge dall'intestazione dell'impugnato decreto (oltre che da quella dell'odierno ricorso), l'Avv. Prof. (OMISSIS) ha invocato l'ammissione, in via privilegiata, del credito complessivamente descritto, derivante da prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte nell'interesse di (OMISSIS) s.p.a., dichiarando di agire "in proprio e quale socio e rappresentante legale dello studio legale (OMISSIS)", gia' cosi' facendo ragionevolmente sorgere il dubbio - per le ragioni suesposte - che il rapporto non si fosse svolto soltanto tra la beneficiaria delle prestazioni ed il medesimo

personalmente, bensì con quest'ultimo anche nell'interesse della suddetta associazione tra esercenti la professione legale.

3.3.1. L'odierno ricorrente, poi, nemmeno ha fornito, nel giudizio di merito, una prova idonea a far concludere nel senso che, nella specie, il rapporto di prestazione d'opera effettivamente si fosse instaurato, esclusivamente e direttamente, tra lui e la menzionata società, avendo il Tribunale di Arezzo affermato, sulla base di un accertamento in fatto qui, evidentemente, non sindacabile, che, malgrado nell'istanza di ammissione al passivo si facesse riferimento alla natura personale delle prestazioni professionali fornite dall'Avv. Prof. (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) s.p.a., dall'esame della complessiva documentazione prodotta emergeva, invece, che la collaborazione professionale avesse avuto, sostanzialmente, come referente lo studio associato nel suo insieme, anziché, singolarmente, il suddetto professionista, benché questi ne fosse la figura più eminente (cfr. amplius, pag. 3-4 del decreto impugnato).

3.3.2. Il diniego opposto dal tribunale aretino al riconoscimento dell'invocato privilegio, dunque, assolutamente rispettoso dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, risulta affatto immune dai vizi oggi ascrittigli dall'Avv. Prof. (OMISSIS), il quale, peraltro, contesta la ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove contenuta nel decreto di quel tribunale, rivelandosi, su questi specifici punti, le sue censure radicalmente inammissibili perché volte a criticare il merito della decisione impugnata e, in particolare, l'insindacabile indagine sui fatti dalla quale è scaturita la qualificazione giuridica dell'incarico professionale come non di natura personale, completamente obliterando, così, la costante giurisprudenza di legittimità che esclude che la denuncia di violazione di legge possa essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., S.U. n. 10313 del 2006).

3.3.3. In definitiva, i formulati motivi, pur denunciando, apparentemente, violazioni di legge ad opera del provvedimento impugnato, mostrano entrambi di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato

per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione e' vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita' o improcedibilita' dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Avv. Prof. (OMISSIS), in proprio e nella indicata qualita', al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.